

Principali novità normative Ambiente-Sicurezza

I trimestre 2009

Direttiva 2009/1/CE della Commissione, del 7 gennaio 2009, che modifica, al fine di adeguarla al progresso tecnico, la direttiva 2005/64/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull'omologazione dei veicoli a motore per quanto riguarda la loro riutilizzabilità, riciclabilità e recuperabilità
Publicata sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea L 9 del 14/01/2009
Data di entrata in vigore: 03/02/2009 Gli Stati membri devono adottare e pubblicare, entro e non oltre il 3 febbraio 2010, le disposizioni legislative regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Gli Stati membri applicano tali disposizioni a decorrere dal 4 febbraio 2010.
La direttiva modifica l'allegato IV della direttiva 2005/64/CE. Qualora non siano rispettate le prescrizioni di cui alla direttiva 2005/64/CE, quali modificate dalla presente direttiva, a decorrere dal 1° gennaio 2012 gli Stati membri rifiutano in base a motivi riguardanti la riutilizzabilità, riciclabilità e recuperabilità dei veicoli a motore di concedere l'omologazione CE o l'omologazione nazionale per nuovi tipi di veicoli.

Direttiva 2008/101/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, che modifica la direttiva 2003/87/CE al fine di includere le attività di trasporto aereo nel sistema comunitario di scambio delle quote di emissioni dei gas a effetto serra
Publicata sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea L 8 del 13/01/2009
Data di entrata in vigore: 02/02/2009 Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 2 febbraio 2010
La direttiva modifica la direttiva 2003/87/CE al fine di includere le attività di trasporto aereo nel sistema comunitario di scambio delle quote di emissioni dei gas a effetto serra.

Decreto 18 dicembre 2008 "Incentivazione della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, ai sensi dell'articolo 2, comma 150, della legge 24 dicembre 2007, n. 244".
Publicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 1 del 02/01/2009
Data di entrata in vigore: 03/01/2009 Ai sensi dell'articolo 1, comma 150, della legge finanziaria 2008, il presente decreto reca prima attuazione delle disposizioni in materia di incentivazione della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, introdotte dalla medesima legge. La produzione di energia elettrica mediante impianti alimentati da fonti rinnovabili, con esclusione

della fonte solare, è incentivata mediante il rilascio dei certificati verdi di cui al titolo II del presente decreto, alle condizioni e secondo le modalità ivi previste.

Decisione della Commissione recante modifica della decisione 2007/589/CE per quanto riguarda le linee guida per il monitoraggio e la comunicazione delle emissioni di protossido di azoto.

Publicata sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea L 24 del 28/01/2009

Data di entrata in vigore: 01/01/2009

L'Unione Europea ha aggiornato le linee guida per il monitoraggio e la comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra, nell'ambito della direttiva 2003/87/CE; dal 1° gennaio 2009 fa il suo ingresso il protossido di azoto (N₂O).

Tale decisione integra i contenuti della decisione 2007/859/CE, provvedimento guida per gli Stati membri in materia di monitoraggio e comunicazione delle emissioni alle istituzioni europee.

Le linee guida specifiche per il protossido di azoto, gas serra dotato di un potenziale di riscaldamento 300 volte superiore alla CO₂ che l'Unione Europea intende inserire nel sistema delle quote di emissione a partire dal 2013, sono state aggiunte a seguito della richiesta dei Paesi bassi di poter includere le emissioni di N₂O derivanti dagli impianti per la produzione di acido nitrico, già nel periodo 2008-2012.

Legge 28 gennaio 2009 n. 2 – Conversione del D.L. 29/11/2008, n.185

Publicata sul Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 22 del 28/01/2009

Data di entrata in vigore: 29/01/2009

Con l'entrata in vigore il 29 gennaio della legge 28 gennaio 2009, n. 2, di conversione del D.L. n. 185/2008 "anticrisi", torna la detrazione del 55% senza alcuna limitazione per la riqualificazione energetica degli edifici. Per i periodi d'imposta successivi, i contribuenti interessati dovranno inviare all'agenzia delle Entrate un'apposita comunicazione, secondo i termini e le modalità che saranno stabilite con un successivo provvedimento direttoriale. Per le spese sostenute a decorrere dal 2009, la detrazione d'imposta dovrà essere ripartita in cinque rate annuali di pari importo.

Decreto Legge 30 dicembre 2008 n. 207 "Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni finanziarie urgenti"

Publicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 304 del 31/12/2008

Data di entrata in vigore: 31/12/2008

Il decreto-legge ha apportato le seguenti modifiche alle disposizioni in materia di tutela della riservatezza contenute nel decreto legislativo 30 giugno 2003 n.196:

- 1) la sanzione amministrativa per violazione dell'articolo 13 in materia di informativa di

- interessati è passata dal valore di 3.000-18.000 € a 6.000-36.000 € (articolo 161);
- 2) la sanzione amministrativa per violazione della disciplina sulla cessione dei dati è stata aumentata a 10.000-60.000 € (articolo 162);
 - 3) la sanzione per omessa o incompleta notificazione è stata fissata in 20.000-120.000 € (articolo 163);
 - 4) la sanzione per omessa informazione o esibizione al Garante va ora da 10.000 a 60.000 € (articolo 164).

Inoltre sono stati aggiunti all'art. 162 del D.Lgs. 196/03 i seguenti due commi:

«2-bis. In caso di trattamento di dati personali effettuato in violazione delle misure indicate nell'articolo 33 o delle disposizioni indicate nell'articolo 167 è altresì applicata in sede amministrativa, in ogni caso, la sanzione del pagamento di una somma da ventimila euro a centoventimila euro. Nei casi di cui all'articolo 33 è escluso il pagamento in misura ridotta.

2-ter. In caso di inosservanza dei provvedimenti di prescrizione di misure necessarie o di divieto di cui, rispettivamente, all'articolo 154, comma 1, lettere c) e d), è altresì applicata in sede amministrativa, in ogni caso, la sanzione del pagamento di una somma da trentamila euro a centottantamila euro."

In ultimo, è stato aggiunto l'articolo 164-bis ("Casi di minore gravità e ipotesi aggravate"), che prevede che:

"1. Se taluna delle violazioni di cui agli articoli 161, 162, 163 e 164 è di minore gravità, avuto altresì riguardo alla natura anche economica o sociale dell'attività svolta, i limiti minimi e massimi stabiliti dai medesimi articoli sono applicati in misura pari a due quinti.

2. In caso di più violazioni di un'unica o di più disposizioni di cui al presente Capo, a eccezione di quelle previste dagli articoli 162, comma 2, 162-bis e 164, commesse anche in tempi diversi in relazione a banche di dati di particolare rilevanza o dimensioni, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da cinquantamila euro a trecentomila euro. Non è ammesso il pagamento in misura ridotta.

3. In altri casi di maggiore gravità e, in particolare, di maggiore rilevanza del pregiudizio per uno o più interessati, ovvero quando la violazione coinvolge numerosi interessati, i limiti minimo e massimo delle sanzioni di cui al presente Capo sono applicati in misura pari al doppio.

4. Le sanzioni di cui al presente Capo possono essere aumentate fino al quadruplo quando possono risultare inefficaci in ragione delle condizioni economiche del contravventore."

Decisione della Commissione del 2 dicembre 2008 che definisce un modulo per la comunicazione degli incidenti rilevanti ai sensi della direttiva 96/82/CE del Consiglio sul controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose

Publicata sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea L 6 del 10/01/2009

L'articolo 14 della direttiva 96/82/CE del Consiglio, del 9 dicembre 1996 (Direttiva Seveso 2) sul

controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose, stabilisce che gli Stati membri "provvedono affinché, non appena possibile dopo che si sia verificato un incidente rilevante, il gestore sia tenuto a informare l' autorità competente".

L'Articolo 15, paragrafo 1 della stessa direttiva stabilisce che gli Stati membri informano non appena possibile la Commissione degli incidenti rilevanti che si sono verificati all' interno del loro territorio e che rispondano ai criteri dell' allegato VI della direttiva.

L'articolo 15 , paragrafo 2 della direttiva stabilisce che raccolte le informazioni di cui all' articolo 14, gli Stati membri comunicano alla Commissione l' esito delle proprie analisi e le proprie raccomandazioni in merito a misure preventive da adottare in futuro.

Le informazioni richieste ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 2, devono essere comunicate per mezzo di un modulo definito nell' allegato alla presente decisione.

A decorrere dal 1° dicembre 2008, gli Stati membri inviano relazioni contenenti le informazioni in conformità dell' allegato alla presente decisione utilizzando lo schedario e il sistema informativo previsti dall' articolo 19, paragrafo 2, della direttiva 96/82/CE.

L'applicazione definitiva del modulo per la comunicazione degli incidenti rilevanti è preceduta da un periodo di prova di 5 mesi che ha avuto inizio il 1° dicembre 2008.

Se nel periodo di prova emergerà la necessità di modificare il modulo stesso, la presente decisione sarà modificata ai sensi della procedura dell'articolo 22 della direttiva 96/82/CE.

Regolamento (CE) n. 1336/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 recante modifica al regolamento (CE) n. 648/2004 per adeguarlo al regolamento (CE) n. 1272/2008 relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele

Publicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea L 354 del 31/12/2008

Data di entrata in vigore: 20/01/2009

Il regolamento(CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele, dispone l'armonizzazione della classificazione e dell'etichettatura delle sostanze e delle miscele all'interno della Comunità.

Tale regolamento sostituirà la direttiva 67/548/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1967, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze pericolose, e la direttiva 1999/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 1999, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi.

Il citato regolamento si basa sull'esperienza acquisita con le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e incorpora i criteri per la classificazione e l'etichettatura delle sostanze e delle miscele stabiliti dal

sistema mondiale armonizzato di classificazione ed etichettatura delle sostanze chimiche (Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals – GSH) adottato a livello internazionale nell'ambito delle Nazioni Unite.

Talune disposizioni in materia di classificazione ed etichettatura stabilite dalle sopra citate direttive CE servono anche ai fini dell'applicazione di altri atti comunitari, quali il regolamento(CE) n. 648/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004 sui detergenti che conseguentemente dovrà essere modificato.

I produttori di detergenti sono produttori, importatori o utilizzatori a valle ai sensi del regolamento(CE) n. 1272/2008 e dovranno avere quindi la possibilità, in virtù, del presente regolamento, di adeguarsi a detta transizione seguendo un calendario analogo a quello previsto dallo stesso regolamento(CE) n. 1272/2008.

Direttiva 2009/2/CE della Commissione del 15 gennaio 2009 recante trentunesimo adeguamento al progresso tecnico della direttiva 67/548/CE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze pericolose

Publicata sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea L 11 del 16/01/2009

Data di entrata in vigore: 05/02/2009

Gli Stati membri devono adeguarsi alla direttiva entro il 01/06/2009

La Direttiva 2009/2/CE della Commissione del 15 gennaio 2009 reca il trentunesimo adeguamento al progresso tecnico della direttiva 67/548/CE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze pericolose.

Circolare Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali del 29/01/2009, n. 1/2009 prot. n. 15/VI/1645, avente per oggetto "Generatori di vapore e di acqua surriscaldata – Ammissibilità del regime di assistenza non continua"

Dopo il recepimento (con D.Lgs. 25 febbraio 2000, n. 93) della direttiva 97/23/CEE (PED) e l'entrata in vigore del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, è stato chiesto al Ministero se devono considerarsi tutt'ora applicabili le disposizioni del R.D. n. 824/1927 che prevedono per l'esercizio dei generatori di vapore e di acqua surriscaldata l'assistenza continua da parte di un conduttore specificamente abilitato (fuochista).

Il Ministero, per rispondere ai quesiti pervenutigli sull'argomento, prende in considerazione distintamente il caso delle apparecchiature costruite e messe in servizio antecedentemente all'adozione della direttiva PED da quello della apparecchiature soggette al regime PED e contrassegnate dalla marcatura CE.

Per le prime, fermi restando gli esoneri, rimangono vigenti le disposizioni del R.D. n. 824/1927.

Per le apparecchiature marcate CE, invece, le disposizioni del R.D. n. 824/1927 vanno disapplicate nel caso in cui il fabbricante abbia applicato i requisiti essenziali di sicurezza stabiliti nella direttiva, previsto esplicitamente un regime di sorveglianza di tipo non continuo, indicato nel libretto apposito le modalità di esecuzione e le istruzioni per tale sorveglianza, sottoposto

l'apparecchiatura alla procedura di esame CE da parte di un organismo notificato ai sensi della direttiva PED, compilato la dichiarazione di conformità e apposto la marcatura CE.

Questo anche in considerazione del fatto che mantenere l'obbligo di sorveglianza continua indifferentemente per tutte le apparecchiature sarebbe un fattore distorsivo della concorrenza, se non anche un ostacolo agli scambi.

Per tutte le attrezzature, comunque, precedenti o marcate CE - permane l'obbligo di assistenza da parte di un conduttore abilitato.

Sarà cura del datore di lavoro utilizzatore, sulla base delle istruzioni del fabbricante, adottare le misure necessarie per l'esercizio insicurezza dell'apparecchiatura.

Legge 28 gennaio 2009 n. 2 – Conversione del D.L. 29/11/2008, n.185.

Publicata sul Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 22 del 28/01/2009

Data di entrata in vigore: 29/01/2009

Dall'entrata in vigore, il 29 gennaio, della legge 28 gennaio 2009, n. 2, di conversione del D.L. 185/2008 "anticrisi", le stazioni appaltanti pubbliche acquisiranno d'ufficio il DURC (documento unico di regolarità contributiva) dagli Istituti preposti e dagli enti bilaterali in tutti i casi in cui è richiesto dalla legge, liberando le imprese da tale onere procedurale e velocizzando le fasi sia di avvio che di svolgimento dei lavori.

Determinazione 14 gennaio 2009, n. 1 dell'Autorità di Vigilanza Contratti Pubblici di Lavori Servizi e Forniture – Linee guida sulla finanza di progetto dopo l'entrata in vigore del c.d. "Terzo correttivo" (D.Lgs. 11 dicembre 2008, n. 152)

A seguito dell'emanazione delle "Linee-guida sulla finanza di progetto dopo l'entrata in vigore del terzo decreto correttivo al codice dei contratti pubblici" (D.Lgs. n. 152/2008), l'Autorità di vigilanza sottolinea la fondamentale importanza dello studio di fattibilità per il quale le linee guida suggeriscono che lo stesso sia elaborato con la massima cura e completezza in modo da consentire ai privati di investire in progetti realizzabili in tempi rapidi e a costi certi.

Nelle linee guida si chiariscono, inoltre, numerosi aspetti delle nuove procedure di gara, quali la fase della programmazione, i contenuti dei bandi, il sistema delle garanzie, le varie fasi di tutte le tipologie di gara.

Deliberazione del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 26 gennaio 2009 "Esecuzione della decisione di assegnazione delle quote di CO2 agli impianti di combustione supplementari o a parti supplementari di impianti di combustione, per il periodo 2008-2012, in osservanza al nulla osta della commissione europea" (Deliberazione n. 1/2009)
Publicata sulla Gazzetta Ufficiale n°30 del 06/02/2009
Data di entrata in vigore: 21/02/2009
Conformemente al nulla osta della Commissione europea di cui alla lettera del 19 gennaio 2009 è data esecuzione alla decisione di assegnazione delle quote di CO2 agli impianti per il periodo 2008-2012, elaborata ai sensi dell'art. 8, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216 e successive modifiche e integrazioni, per la parte riguardante l'assegnazione per il periodo 2008-2012 di 7,116573 milioni di quote di CO2 medie per anno ed il rilascio delle quote assegnate per l'anno 2008.

Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 22 gennaio 2009 "Modifica del decreto 17 ottobre 2007, concernente i criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e Zone di Protezione Speciale (ZPS)".
Publicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 33 del 10/02/2009
Data di entrata in vigore: 25/02/2009
Il decreto modifica ed integra il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 17 ottobre 2007 recante "Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone speciali di conservazione (ZSC) e a Zone di protezione speciale (ZPS)", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 258 del 6 novembre 2007.

Decreto 1 ottobre 2008 "Emanazione di linee guida in materia di analisi degli aspetti economici e degli effetti incrociati per le attività elencate nell'allegato I del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59"
Publicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 35 del 12/02/2009
Data di entrata in vigore: 13/02/2009
Le Linee guida di cui al D.M. 1 ottobre 2008, si sono rese necessarie, tra l'altro, perché all'interno delle migliori tecniche disponibili (MTD) non è sempre evidente la soluzione ottimale da preferire in quanto non vi è la possibilità di confrontare le prestazioni di tecniche differenti in presenza di situazioni particolarmente complesse e con effetti di inquinamento incrociati. Nell'allegato del Decreto, composto da 6 capitoli, sono riportati alcuni dei principi generali sull'individuazione delle migliori tecniche disponibili oltre alla presentazione della metodologia Cross-media (che consente all'utilizzatore di determinare quale tecnologia o tecnica può essere

implementata in ambito IPPC per avere il più alto livello di protezione dell'ambiente nel suo complesso) e della metodologia per la valutazione dei costi e per rendere possibile un confronto effettivo fra i costi economici.

Decreto 1 ottobre 2008 "Linee guida per l'individuazione e l'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili in materia di trattamento di superficie di metalli, per le attività elencate nell'allegato I del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59"

Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 51 del 03/03/2009

Data di entrata in vigore: 04/03/2009

Ai sensi dell'art. 4, comma 1 e 2 del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, sono emanate le linee guida recanti i criteri specifici per l'individuazione e l'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili, per gli impianti esistenti che esercitano l'attività rientrante nella categoria descritta al punto 2.6 dell'allegato I del medesimo decreto, ovvero impianti per il trattamento di superficie di metalli e materie plastiche mediante processi elettrolitici o chimici qualora le vasche destinate al trattamento utilizzate abbiano un volume superiore a 30m³.

Decreto 1 ottobre 2008 "Linee guida per l'individuazione e l'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili in materia di produzione di cloro-alcali e olefine leggere per le attività elencate nell'allegato I del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59"

Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 51 del 03/03/2009

Data di entrata in vigore: 04/03/2009

Ai sensi dell'art. 4, comma 1 e 2 del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, sono emanate le linee guida recanti i criteri specifici per l'individuazione e l'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili, per gli impianti esistenti di produzione di cloro-alcali e olefine leggere, rientranti nelle categorie descritte ai punti 4.1 e 4.2 dell'allegato I del medesimo decreto.

Decreto 1 ottobre 2008 "Linee guida per l'individuazione e l'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili in materia di industria alimentare, per le attività elencate nell'allegato I del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59"

Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 51 del 03/03/2009

Data di entrata in vigore: 04/03/2009

Ai sensi dell'art. 4, comma 1 e 2 del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, sono emanate le linee guida recanti i criteri specifici per l'individuazione e l'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili, per gli impianti esistenti che esercitano le attività rientranti nelle categorie descritte ai seguenti punti dell'allegato I del medesimo decreto:

«6.4:

b) trattamento e trasformazione destinati alla fabbricazione di prodotti alimentari a partire da: materie prime animali (diverse dal latte) con una capacità di produzione di prodotti finiti di oltre 75 tonnellate al giorno ovvero materie prime vegetali con una capacità di produzione di prodotti finiti di oltre 300 tonnellate al giorno (valore medio su base trimestrale);

c) trattamento e trasformazione del latte, con un quantitativo di latte ricevuto di oltre 200 tonnellate al giorno (valore medio su base annua).».

Decreto 1 ottobre 2008 "Linee guida per l'individuazione e l'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili in materia di impianti di combustione, per le attività elencate nell'allegato I del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59"

Publicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 51 del 03/03/2009

Data di entrata in vigore: 04/03/2009

Ai sensi dell'art. 4, comma 1 e 2 del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, sono emanate le linee guida recanti i criteri specifici per l'individuazione e l'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili, per gli impianti esistenti che esercitano le attività rientranti nelle categorie descritte al seguente punto dell'allegato I del medesimo decreto:

«1.1. Impianti di combustione con potenza termica di combustione di oltre 50 MW.».

Deliberazione della Giunta Regionale n. 308 del 10 febbraio 2009 "Primi indirizzi applicativi in materia di valutazione di impatto ambientale di coordinamento del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, "Norme in materia ambientale" come modificato ed integrato dal D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4, "Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale" con la Legge Regionale 26 marzo 1999, n. 10"

Publicata sul B.U.R.V. n. 19 del 03/03/2009

Data di entrata in vigore: 13/02/2009

Il Decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4 così detto "Correttivo", con l'art. 1 comma 3 ha sostituito la parte seconda del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, profondamente modificando la procedura per la valutazione dell'impatto ambientale. Detto decreto, con l'art. 35 rubricato "Disposizioni transitorie e finali" prevedeva che le Regioni adeguassero il loro ordinamento alle disposizioni in esso contenute entro dodici mesi dall'entrata in vigore del decreto stesso e che trascorso il suddetto termine trovassero applicazione diretta le norme in esso contenute ovvero le disposizioni regionali vigenti in quanto compatibili.

In data 27 gennaio 2009, la Giunta Regionale ha adottato il disegno di legge concernente "Modifiche ed integrazioni alla L.R. 26 marzo 1999 e ss mm ii "Disciplina dei contenuti e delle procedure di Valutazione di Impatto Ambientale" in attuazione del Decreto Legislativo 3 aprile

2006, n. 152 come modificato dal D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4", senza riformare sostanzialmente la disciplina regionale in materia si è inteso procedere ad un adeguamento della stessa mantenendone per quanto possibile i principi essenziali.

Pertanto, poiché con il 13 febbraio 2009 si rendeva necessario l'adeguamento dell'ordinamento regionale alle norme in materia di VIA contenute nel c.d. "Correttivo", nelle more dell'approvazione da parte del Consiglio regionale del citato disegno di legge, si è reso opportuno fornire i primi indirizzi applicativi del c.d. "Correttivo" fondati sui principi fondamentali della Legge regionale 10/1999, che con lo stesso risultano compatibili, ed integrati con quanto previsto dal correttivo, come già individuati nel disegno di legge sopra citato.

Relativamente a quanto detto, si evidenziano i seguenti aspetti:

- a) le autorità competenti in materia di VIA sono la Regione e le Province secondo i criteri di ripartizione di cui all'articolo 4 comma 1 e 2 della L.R. 10/99, criteri che si intendono confermati con riferimento alla tipologia degli interventi come individuata negli allegati III e IV del "Correttivo". Tale riparto delle competenze viene confermato anche relativamente alle modifiche ed estensioni di progetti già autorizzati, realizzati o in fase di realizzazione concernenti interventi di cui agli allegati III e IV del "Correttivo" non previsti negli Allegati di cui alla L.R. 10/1999;
- b) gli organi tecnici competenti allo svolgimento dell'istruttoria sono la Commissione regionale VIA di cui all'art. 5 della L.R. 10/99 e le Commissioni provinciali VIA di cui all'art. 6 della L.R. 10/1999.
- c) le grandi strutture di vendita e i parchi commerciali di cui all'articolo 18 della legge regionale 13 agosto 2004, n. 15 "Norme di programmazione per l'insediamento di attività commerciali nel Veneto" restano soggetti alla disciplina ivi prevista anche per quanto attiene alle procedure di V.I.A. e di verifica di assoggettabilità;
- d) i progetti e le attività connesse alla realizzazione degli interventi di bonifica sono disciplinati dall'art. 242, comma 7, del Titolo V, Parte IV del D.Lgs. n. 152/2006 e successive modificazioni ed integrazioni;
- e) relativamente al coordinamento delle procedure di VIA e di AIA restano confermate le disposizioni di cui alla DGR 22 luglio 2008, n. 1998 e di cui ai successivi provvedimenti attuativi e/o modificativi;
- f) resta confermata la facoltà per il proponente di presentare all'Autorità competente per la VIA, sulla base di motivata richiesta, il progetto preliminare di cui all'art. 5 comma g) del D.Lgs. n. 152/2006, come modificato dal D.Lgs. 4/2008, ai soli fini dell'ottenimento del giudizio di compatibilità ambientale. In questo caso tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, nulla osta e assensi comunque denominati in materia ambientale, necessari per la realizzazione e l'esercizio dell'opera o intervento, inclusa, ove sia necessaria, l'autorizzazione integrata ambientale, non vengono ricomprese o sostituite nel provvedimento di valutazione d'impatto ambientale;

- g) in materia di sanzioni restano ferme le competenze previste dalla legislazione vigente;
- h) ai procedimenti amministrativi che, all'entrata in vigore della presente legge, non sono conclusi con il rilascio del provvedimento amministrativo autorizzatorio, si applica la normativa in materia di V.I.A. vigente al momento della presentazione della domanda.

Per quanto detto ed a seguito dell'entrata in vigore del c.d. Correttivo, ai fini applicativi e procedurali, si intendono non più applicabili, a decorrere dal 13 febbraio 2009, le seguenti disposizioni della L.R. 10/1999:

- articolo 1;
- articolo 2;
- lettere d) ed e) del comma 1 dell'articolo 3;
- comma 2 dell'articolo 3;
- i commi 3, 5, 6 e 7 dell'articolo 4;
- articolo 7;
- articolo 8;
- articolo 9;
- articolo 10;
- articolo 11;
- articolo 12;
- i commi 3 e 5 dell'articolo 14;
- articolo 16;
- articolo 17;
- articolo 18;
- articolo 25;
- articolo 26;
- i commi 1, 2 e 3 dell'articolo 27;
- gli articoli dal 28 al 32.

L'articolo 6 comma 8 del citato Correttivo prevede che "per i progetti di cui agli allegati III e IV, ricadenti all'interno di aree naturali protette, le soglie dimensionali, ove previste, sono ridotte del cinquanta per cento".

Legge 27 febbraio 2009, n. 13 "Conversione in legge, con modificazioni, del Decreto-Legge 30 dicembre 2008 n. 208, recante misure straordinarie in materia di risorse idriche e di protezione dell'ambiente"

Publicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 49 del 28/02/2009

Data di entrata in vigore: 01/03/2009

La Camera ha approvato definitivamente il giorno 26 febbraio il disegno di legge, già approvato dal Senato, di conversione del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 208, recante misure straordinarie in materia di risorse idriche e di protezione dell'ambiente.

L'articolo 8-sexies, aggiunto in sede di conversione del provvedimento, stabilisce che i costi per la realizzazione degli impianti di depurazione diventano componente vincolata del servizio idrico integrato; gli utenti devono pagare dall'avvio delle procedure di affidamento per l'attivazione del servizio.

In relazione alle somme che le Autorità d'ambito devono restituire agli utenti non serviti da impianti di depurazione, ex sentenza 335/2008 della Corte Costituzionale, l'articolo stabilisce che la restituzione non sarà integrale (saranno dedotte le quote per le attività già avviate); al calcolo preciso degli importi ci penseranno i gestori, entro il luglio 2009, che potranno rateizzare la restituzione o compensarla dalle nuove bollette.

L'articolo 6-bis allarga anche alle "acque naturalizzate" la possibilità di accedere ai finanziamenti previsti dalla Finanziaria 2007, al fine di incentivare la fruizione dell'acqua da rubinetto.

Gli articoli 7-ter, 8 (comma 5-bis) e 8-quinquies, aggiunti in sede di conversione del provvedimento, prevedono un cambiamento del contributo di compensazione per i siti che ospitano centrali nucleari, una nuova proroga per l'ampliamento delle cave nella Zps e l'allargamento della possibilità di scarico delle acque emunte alle operazioni di messa in sicurezza. Sempre in sede di conversione, inoltre, sono comparsi il nuovo articolo 7-bis, il quale prevede l'organizzazione di progetti e campagne di comunicazione per il risparmio della carta nella P.a., e il nuovo comma 2-bis dell'articolo 5, il quale prevede che il Conai acquisisca "da tutti i soggetti che operano nel settore degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggi i dati relativi al riciclaggio e al recupero degli stessi".

Sono confermate le proroghe su Raee e discariche, il consolidamento delle transazioni per i danni ambientali, ma anche lo slittamento della modulistica Mud, l'allargamento delle Mps e della riutilizzabilità di terre e rocce da scavo.

Decreto della Provincia di Treviso, Settore Ambiente/Pianificazione territoriale, Servizio Ecologia e Ambiente, U.O. Aria, Ufficio Emissioni, n. 110/2009 del 17/02/2009, Prot. n. 18503/2009 – Oggetto: "Autorizzazione di carattere generale per le emissioni in atmosfera di impianti ed attività di cui all'art. 272, comma 2, del D.Lgs. 152/2006".

Decreto della Provincia di Treviso, Settore Ambiente/Pianificazione territoriale, Servizio Ecologia e Ambiente, U.O. Aria, Ufficio Emissioni, n. 132/2009 del 03/03/2009, Prot. n. 24388/2009 – Oggetto: "Autorizzazione di carattere generale per le emissioni in atmosfera di impianti ed attività di cui alla parte II dell'Allegato IV alla Parte Quinta del D.Lgs. 152/2006".

L'Amministrazione provinciale di Treviso ha predisposto l'autorizzazione alle emissioni di carattere generale per le attività di rivestimento veicoli con consumi di COV superiori a 500 kg/anno e con consumi di COV inferiori a 500 kg/anno.

La documentazione è disponibile nel sito internet della Provincia di Treviso al seguente indirizzo: www.provincia.treviso.it - Servizio Ecologia ed Ambiente - Area Tutela della Qualità dell'Aria

Regolamento (CE) n. 134/2009 della Commissione, del 16 febbraio 2009, recante modifica del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) per quanto riguarda l'allegato XI

Publicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea L 46 del 17/02/2009

Data di entrata in vigore: 20/02/2009

L'allegato IX del Regolamento REACH è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

A norma dell'allegato XI del regolamento(CE) n. 1907/2006 che istituisce obblighi di registrazione per i fabbricanti o gli importatori comunitari di sostanze in quanto tali o in quanto componenti di preparati o articoli, i dichiaranti possono a determinate condizioni, omettere la sperimentazione prevista nell'allegato VIII, punti 8.6 e 8.7, e in conformità a quanto disposto dagli allegati IX e X del regolamento citato.

Sulla base dell'esperienza acquisita con l'elaborazione degli orientamenti per la valutazione delle sostanze chimiche nell'ambito del citato regolamento(CE), sono stati individuati tre criteri diversi per l'esonero dalla sperimentazione in base alle informazioni sull'esposizione. Il primo criterio richiede che sia dimostrato e documentato che l'esposizione in tutti gli scenari risulti nettamente inferiore ad appropriati DNEL (livello derivato senza effetto) o PNEC (prevedibile concentrazione priva di effetti) derivati in condizioni specifiche.

Il secondo criterio richiede che sia dimostrata e documentata l'applicazione di condizioni rigorosamente controllate all'intero ciclo di vita della sostanza.

Il terzo criterio richiede che, ove la sostanza sia incorporata in un articolo, questa vi sia incorporata in modo da evitare l'esposizione, non sia rilasciata nell'arco dell'intero ciclo di vita e sia manipolata in condizioni rigorosamente controllate durante le fasi di fabbricazione e produzione.

È pertanto opportuno – si legge nella quinta considerazione del nuovo regolamento(CE) modificativo – che i suddetti criteri, definiti al fine di giustificare l'omissione della sperimentazione, siano inseriti nel regolamento(CE) n. 1907/2006 come da allegato che sostituisce il punto 3 dell'allegato XI.

Rettifica del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'Agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le

direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE (GU L 396 del 30.12.2006; rettifica nella GU L 136 del 29.5.2007)
Publicata sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea L 36 del 05/02/2009
Data di entrata in vigore: 25/02/2009
La presente rettifica, relativa al punto 20, lettera c) dell'articolo 3 (già modificato dalla precedente rettifica pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale Europea n. L 141 del 31 maggio 2008), ove sono definite le condizioni necessarie per definire una sostanza in regime transitorio, sopprime e sostituisce la rettifica pubblicata nella Gazzetta Ufficiale L 141 del 31 maggio 2008.

Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano - Accordo 20 novembre 2008 "Accordo tra il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, per individuare le priorità per il finanziamento di attività di promozione della cultura e delle azioni di prevenzione della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro. (Repertorio atti n. 226/CSR)"
Publicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20/02/2009
Per quanto riguarda le priorità individuate, il punto 6 dell'Accordo prevede che "Le risorse destinate alle regioni o alle province autonome dovranno essere utilizzate per interventi di formazione, progettati e/o realizzati anche dagli organismi paritetici, non presenti nei normali percorsi regionali o provinciali a vario titolo finanziati i cui obiettivi vengono definiti su base territoriale in maniera coerente rispetto alle indicazioni provenienti dai comitati regionali di coordinamento di cui all'art. 7 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e rivolti principalmente a:
<ul style="list-style-type: none"> a) presidi, insegnanti e studenti delle scuole di ogni ordine e grado; b) lavoratori stranieri; c) lavoratori con meno di due anni di esperienza nell'esercizio delle proprie mansioni o attività; d) lavoratori stagionali del settore agricolo; e) datori di lavoro delle piccole e medie imprese, piccoli imprenditori di cui all'art. 2083 del codice civile e lavoratori autonomi; f) rappresentanze dei lavoratori per la sicurezza."

Circolare 2 febbraio 2009, n. 617 "Istruzioni per l'applicazione delle «Nuove norme tecniche per le costruzioni» di cui al decreto ministeriale 14 gennaio 2008"
Publicata sul Supplemento Ordinario n. 27 alla Gazzetta Ufficiale n. 47 del 26/02/2009
Con il decreto ministeriale 14 febbraio 2008, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 29 del 4 febbraio 2008 sono state approvate le "Nuove norme tecniche per le costruzioni, testo normativo che raccoglie in forma unitaria le norme che disciplinano la progettazione, l'esecuzione ed il collaudo

delle costruzioni al fine di garantire, per stabiliti livelli di sicurezza, la pubblica incolumità."

Tali norme – secondo il Ministero – rappresentano la più avanzata espressione normativa a tutela della pubblica incolumità nel settore delle costruzioni, secondo un'impostazione coerente con gli eurocodici e con contenuti all'avanguardia, riguardo alla puntuale valutazione della pericolosità sismica del territorio nazionale e quindi alle esigenze di una moderna progettazione sismoresistente delle opere di ingegneria civile da realizzare o ristrutturare in Italia; impostazione condivisa dal mondo accademico, professionale e produttivo - imprenditoriale.

In considerazione del carattere innovativo di dette norme, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha ritenuto opportuno emanare la presente circolare esplicativa, cercando di privilegiare, con una trattazione maggiormente diffusa, gli argomenti più innovativi e per certi versi più complessi trattati dalle "nuove norme tecniche".

Interpello del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, n. 4/2009 del 06.02.2009, Prot. 25/I/0001710, avente per oggetto: "art. 9, D.Lgs. n. 124/2004 – art. 11, comma 2 lett. c), D.Lgs. n. 66/2003 lavoro notturno – soggetti che hanno "a proprio carico" un soggetto disabile ai sensi della L. n. 104/1992"

Il Ministero del Lavoro, in risposta a specifico interpello, ha chiarito che il diritto all'esenzione dall'obbligo di prestare lavoro notturno a favore della lavoratrice o del lavoratore che abbia a proprio carico un soggetto disabile (art. 11, comma 2, lett. c) D.Lgs. n. 66/2003), richiede l'effettiva assistenza da parte del lavoratore al soggetto disabile.

Di conseguenza solo il soggetto che già risulti godere dei permessi ex art. 33 Legge n. 104/1992 - o che ne possieda i requisiti per goderne - potrà chiedere l'esonero dalla prestazione dal lavoro notturno.

Deliberazione della Giunta Regionale n. 327 del 17 febbraio 2009 "Ulteriori indirizzi applicativi in materia di valutazione di impatto ambientale di coordinamento del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, "Norme in materia ambientale" come modificato ed integrato dal D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4, "Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale" con la Legge Regionale 26 marzo 1999, n. 10"

Publicata sul B.U.R.V. n°21 del 10/03/2009

Data di entrata in vigore: 25/03/2009

Con DGR n. 308 del 10/02/2009 la Giunta regionale ha fornito i primi indirizzi applicativi in materia di valutazione d'impatto ambientale, a decorrere dal 13 febbraio 2009, di coordinamento del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, "Norme in materia ambientale" come modificato ed integrato dal D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4, "Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale" (cd Correttivo) con la Legge Regionale

26 marzo 1999, n. 10.

Nel citato provvedimento la Giunta regionale ha tra l'altro stabilito che le autorità competenti in materia di VIA sono la Regione e le Province, secondo i criteri di ripartizione di cui all'articolo 4 comma 1 e 2 della L.R. 10/99, criteri che si intendono confermati con riferimento alla tipologia degli interventi come individuata negli allegati III e IV del "Correttivo". Tale riparto delle competenze è stato altresì confermato anche relativamente alle modifiche ed estensioni di progetti già autorizzati, realizzati o in fase di realizzazione concernenti interventi di cui agli allegati III e IV del "Correttivo", non previsti negli Allegati di cui alla L.R. 10/1999.

In relazione al riparto delle competenze tra Regione e Provincia secondo il principio di cui al citato provvedimento, ed al fine di consentire una lettura semplificata e coordinata dello stesso, viene fornito, in allegato alla presente deliberazione (Allegato A al presente provvedimento), l'elenco delle tipologie progettuali di cui agli Allegati III e IV del cd Correttivo, con indicazione delle specifiche competenze, secondo i criteri di ripartizione fissati dalla L.R. n. 10/99. In tale contesto, nell'ipotesi di nuove tipologie progettuali di cui agli Allegati III e IV del cd Correttivo, che non trovano alcun riscontro, per tipologia, negli allegati della legge regionale, trovano applicazione le disposizioni del cd Correttivo che assegnano alla Regione la competenza per materia.

In relazione poi alla non applicabilità, a decorrere dal 13 febbraio 2009, di alcuni articoli della L.R. n. 10/99 ed al fine di consentire una più rapida e semplificata lettura delle norme della medesima legge regionale, viene fornito, in allegato alla presente deliberazione (Allegato B al presente provvedimento), l'elenco degli articoli di legge che continuano a trovare applicazione dal 13 febbraio 2009, ricordando che, per quanto non più disciplinato dalla legge regionale, trovano applicazione tutte le altre normative del cd Correttivo.

Comunicato di rettifica relativo al testo del decreto legge 30 dicembre 2008, n. 208, coordinato con la legge di conversione 27 febbraio 2009, n. 13, recante "Misure straordinarie in materia di risorse idriche e di protezione dell'ambiente"

Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 60 del 13/03/2009

Il Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare, con comunicato pubblicato in Gazzetta Ufficiale, ha rettificato il testo del decreto legge 30 dicembre 2008, n. 208, coordinato con la legge di conversione 27 febbraio 2009, n. 13, inerente alle misure straordinarie in materia di risorse idriche e di protezione dell'ambiente. Ai sensi di quanto stabilito dal comunicato, il comma 5 deve essere sostituito con il testo riportato nel nuovo documento ministeriale.

Decisione della Commissione del 4 marzo 2009 che autorizza gli Stati Membri ad adottare determinate deroghe, a norma della direttiva 2008/68/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio relativa al trasporto interno di merci pericolose

<p>Publicata sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea L 71 del 17/03/2009</p>
<p>Data di entrata in vigore: 17/03/2009</p>
<p>L'allegato I, capo 1.3, l'allegato II, capo II.3 e l'allegato III, capo III.3, della direttiva 2008/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 settembre 2008, relativa al trasporto di merci pericolose, contengono elenchi di deroghe nazionali che consentono di tenere conto di circostanze nazionali specifiche.</p> <p>La presente decisione adatta questi elenchi per includere nuove deroghe nazionali. Per ragioni di chiarezza vengono sostituite integralmente tali sezioni.</p> <p>Gli Stati membri elencati in allegato alla presente decisione sono autorizzati ad applicare le deroghe di cui al medesimo allegato concernenti il trasporto di merci pericolose nel loro territorio.</p>

<p>Circolare n. 11 del 12 marzo 2009 della DIREZIONE GENERALE - Direzione Centrale Prevenzione, avente per oggetto "Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza: comunicazione nominativi"</p>
<p>Con la circolare n. 11 del 12.03.2009, l'INAIL chiarisce gli obblighi dei datori di lavoro e dei dirigenti per la comunicazione dei nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza.</p> <p>La comunicazione all'INAIL dovrà riferirsi ad ogni singola azienda, o unità produttiva in cui l'azienda è articolata, e andrà effettuata entro il 31 marzo di ogni anno. Solo per il 2009, pochè si tratta della prima applicazione di nuove norme e procedure, la scadenza è fissata al 16 maggio, e i nominativi trasmessi devono riferirsi alla situazione in essere al 31 dicembre 2008.</p> <p>Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (art. 47 del Testo Unico) è eletto o designato dai lavoratori: nelle aziende in cui tale designazione non sia stata effettuata, il datore di lavoro ovviamente non dovrà procedere ad alcuna comunicazione.</p> <p>Per gli anni successivi, se non sono intervenute variazioni, l'azienda potrà semplicemente confermare la situazione già comunicata; diversamente, dovrà procedere ad una nuova segnalazione.</p>

<p>Circolare della Direzione Generale dell'INPS n. 27 del 25 febbraio 2009 avente per oggetto "Anno 2009: attività di vigilanza, linee di intervento"</p>
<p>In coerenza con la direttiva del Ministro Sacconi del 18.9.2008 e con le linee guida per la programmazione strategica dell'attività di vigilanza per il 2009, delineate dalla Direzione generale per l'attività ispettiva del Ministero del Lavoro, della salute e delle politiche sociali, si indicano le azioni di vigilanza attraverso le quali l'Istituto dovrà qualificare la propria funzione sociale di garante dei diritti previdenziali dei lavoratori e della regolarità di concorrenza fra i soggetti economici «abbandonando ogni impostazione di carattere formale, attenta più che altro alla regolarità procedimentale degli adempimenti lavoristici, a favore di un'azione di contrasto dei fenomeni di irregolarità che sul piano sostanziale rappresentano una lesione dei livelli di tutela</p>

delle condizioni dei lavoratori».

L'INPS predispone che "dovrà essere privilegiata l'azione di vigilanza nei confronti delle realtà economiche gestite da minoranze etniche" delle attività ispettive e di vigilanza in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro. Di fronte a "un'emergenza mondiale" anche i controlli "se non opportunamente indirizzati, potrebbero aumentare il disagio e le difficoltà dei soggetti imprenditoriali".

L'indirizzo, dunque, è di "saper distinguere quelle situazioni di irregolarità dovute essenzialmente ad errori di carattere formale che non ledono i diritti dei lavoratori, o a non sufficiente conoscenza delle numerose opportunità offerte dalla normativa vigente, da quei comportamenti aziendali che sono messi in atto al solo scopo di trarre vantaggio economico, attraverso l'utilizzo del lavoro nero".

**Circolare del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali n. 10/2009 del 1 aprile 2009
avente per oggetto "Procedura DURC – modalità di invio telematico"**

La Direzione Generale per l'Innovazione Tecnologica e la Comunicazione di concerto con la Direzione Generale per l'Attività Ispettiva pubblicano la Circolare n. 10 del 1 aprile 2009, con la quale vengono fornite istruzioni operative per l'invio telematico delle autocertificazioni relative ai presupposti al rilascio del Documento Unico di regolarità Contributiva.